

STATUTO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE

" VALORE CITTÀ AMCPS SRL "

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 30/04/2026

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

1. È costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex D. Lgs. 175/2016 denominata "VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L.", in brevità AMCPS S.R.L. ad esclusivo capitale pubblico detenuto interamente da Comuni.

La società svolge nei confronti dei propri soci le attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016, l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della richiamata disposizione, e precisamente:
 - a. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica;
 - c. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della vigente normativa di riferimento.
2. In via meramente esemplificativa, la società svolge, direttamente o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale ed europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con i Comuni soci, le seguenti attività:
 - a. gestione del verde pubblico;
 - b. gestione piano neve;
 - c. gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;
 - d. gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali;
 - e. gestione rete acque meteoriche;
 - f. gestione patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale o di altri enti;

- g. gestione servizi funebri e cimiteriali;
 - h. gestione impianti semaforici, altri dispositivi luminosi di ausilio alla circolazione e impianti tecnologici di controllo di ZTL e corsie riservate;
 - i. gestione servizio affissione manifesti;
 - j. gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;
 - k. realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
 - l. esercizio delle farmacie comunali;
 - m. servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;
 - n. gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie/patrimoniali relative ai servizi affidati in house, comprese le azioni di riscossione coattiva degli insoluti;
 - o. gestione di impianti sportivi pubblici;
 - p. attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico;
 - q. manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale o di proprietà di altri enti;
 - r. servizio di supporto in situazioni emergenziali;
 - s. reperibilità e pronto intervento con riferimento ai servizi e gestioni sopra indicati;
 - t. servizi a supporto del territorio dei Comuni soci.
3. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) D.Lgs. n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.
 4. Come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016, la società dovrà rispettare il limite normativamente previsto per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci ed in particolare, l'art. 16 D. Lgs. 175/2016, secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.
 5. La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.
 6. La società dovrà rispettare l'obbligo di mantenere una contabilità separata tra attività per i Comuni soci e quella per enti diversi, come previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 175/2016.
 7. La società, nei limiti in cui è consentito dalla normativa, ha altresì per oggetto l'esercizio,

diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni altra attività economica (sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime), funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

8. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi di interesse pubblico; inoltre, sempre ove consentito dalla normativa, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le altre attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, patronage, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 3 - SEDE

1. La sede legale della società è individuata nel territorio del Comune di Vicenza.
2. Nell'ambito del territorio della Provincia di Vicenza, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, depositi, magazzini, centri tecnici e di servizio).

ART. 4 - DURATA

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove). Prima di tale data, la durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, previa preventiva manifestazione di volontà dei rispettivi organi istituzionali.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE-SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di Euro 2.310.000. È da considerarsi inefficace ogni trasferimento di quote che possa far venire meno l'esclusività del capitale pubblico.
2. Alla società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente i Comuni.
3. L'ingresso di nuovi soci è subordinato alla deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci. Le operazioni di ingresso di nuovi soci possono avvenire sia tramite aumento di capitale sia tramite cessione di quote da parte dei soci.
4. In ogni caso di trasferimento di quote, sia tra soci che a favore di altri soggetti aventi i requisiti previsti nel presente articolo, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota deve dare comunicazione, tramite PEC, dell'intenzione di trasferire all'Organo di Amministrazione che tempestivamente e, in ogni caso, entro quindici giorni, sempre con PEC, informerà i soci. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle quote da trasferire, l'identità del soggetto a cui verrebbero trasferite e il prezzo del trasferimento. Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo Amministrativo la dichiarazione formale di esercizio della prelazione. La partecipazione deve essere trasferita entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha comunicato al socio offerente, tramite PEC, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci che hanno accettato e della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.
5. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intende esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che invece intendono valersene. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione, in concorso con gli altri soci. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota offerta. Qualora nessun socio comunichi l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione iniziale entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'Organo Amministrativo comunica al socio offerente l'assenza di accettazioni dell'offerta. Decorso il suddetto termine la procedura di prelazione deve essere ripetuta. L'efficacia dei trasferimenti nei confronti di soggetti diversi dai soci è subordinata alla deliberazione favorevole dell'Assemblea di cui al precedente comma.

6. Qualunque trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo è nullo ed inefficace nei confronti della società.
7. In caso di aumento del capitale sociale, la deliberazione dell'Assemblea fissa le modalità, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.
8. Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
9. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.
10. A carico dei soci in ritardo nei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

ART. 6 - FINANZIAMENTI E STRUMENTI FINANZIARI

1. La società, oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi con le seguenti modalità:
 - finanziamenti a breve, medio o lungo termine da enti finanziari abilitati in conformità con le previsioni di legge;
 - contributi e/o finanziamenti provenienti dal settore pubblico o privato;
 - ogni altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.
2. I soci, su richiesta dell'Organo Amministrativo, possono fornire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
3. I finanziamenti possono essere forniti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio.
4. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi, se non viene diversamente indicato dall'Organo Amministrativo nella richiesta.
5. L'Assemblea dei soci può deliberare l'emissione di strumenti finanziari nel rispetto delle vigenti norme di legge.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo Amministrativo;
 - l'Organo di Controllo.
2. Il riparto dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa di genere vigente al momento della nomina.
3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
2. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.
3. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.
4. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea partecipa tramite il proprio legale rappresentante o sostituto individuato in base all'ordinamento proprio del medesimo socio.
5. L'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei commi successivi, è validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.
6. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale per le seguenti materie:
 - le modifiche allo Statuto;
 - le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - le decisioni relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - l'aumento di capitale sociale;

- l'acquisizione di partecipazioni in società o organismi non societari;
 - l'emissione di strumenti finanziari di qualunque genere;
 - la revoca degli amministratori.
7. L'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale per le seguenti materie:
- la fusione e la scissione della società;
 - lo scioglimento della società, la nomina del liquidatore e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
8. L'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta. Per le decisioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 delibera, rispettivamente, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale e con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
9. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora partecipi l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 9 – COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b. la decisione in ordine alla struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e la loro revoca;
 - c. la nomina dell'Organo di Controllo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la nomina del Revisore Legale dei Conti;
 - d. la determinazione, ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, dei compensi, dei rimborsi spese e delle indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
 - e. la determinazione ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci, fermo, anche in tale caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli

- organi sociali;
- f. la delibera sulle responsabilità degli amministratori e del componente/dei componenti dell'Organo di Controllo connesse allo svolgimento delle attività sociali;
 - g. le modifiche allo Statuto;
 - h. le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - i. le decisioni relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - j. l'aumento di capitale sociale;
 - k. l'acquisizione di partecipazioni in società o organismi non societari;
 - l. l'emissione di strumenti finanziari di qualunque genere;
 - m. la revoca degli amministratori;
 - n. la fusione e la scissione della società;
 - o. lo scioglimento della società, la nomina del liquidatore e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - p. la decisione di compiere operazioni di straordinaria amministrazione, qualora non demandate alle competenze dell'Organo Amministrativo.
2. L'Assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

ART.10 - CONVOCAZIONE

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, individuato dal Presidente per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dell'Organo Amministrativo.
- 2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
- 3. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con PEC contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare, inviata ai soci, all'Organo di Revisione e/o all'Organo di Controllo con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
- 4. È consentito tenere le riunioni dell'Assemblea in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti,

che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento.

Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto all'interno del verbale, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione.

ART. 11 - VERBALE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

ART. 11 bis – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo [congiunto, così come nel presente Statuto sarà sempre da intendersi] ai sensi di legge; sono riconosciute ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società.
2. Il diritto di recesso spetta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nell'ipotesi in cui un socio possa dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio.

ART.12 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO

1. La società in quanto affidataria diretta di servizi in house providing è soggetta, in base alla vigente normativa, al controllo analogo congiunto di tutti i soci.
2. Ai fini di cui al precedente articolo, è istituito il Comitato per il controllo analogo congiunto che esercita le funzioni di coordinamento operativo, controllo preventivo, controllo concomitante e verifica a posteriori.
3. Il Comitato è composto dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, di ciascun socio e ha sede presso la sede della società e si avvale degli uffici di quest'ultima.
4. Ogni componente del Comitato ha diritto di voto pari a uno, indipendentemente dalla propria

quota di partecipazione della società.

5. Il Presidente del Comitato è eletto all'interno dal medesimo Comitato tra i propri componenti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e resta in carica per tutto il periodo di durata del proprio mandato amministrativo. Con analoghe modalità è eletto il vice presidente.
6. È consentito tenere le riunioni del Comitato in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del Comitato e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento. Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto all'interno del verbale, la seduta del Comitato si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato e dove deve pure trovarsi il Segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione.
7. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle decisioni che hanno ad oggetto i contratti in house affidati da un socio questo ha diritto di veto sulle decisioni.
8. Il Comitato è convocato almeno 2 (due) volte all'anno dal Presidente del Comitato o su iniziativa di almeno la metà dei soci. In ogni caso si deve riunire prima di ogni seduta dell'Assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del medesimo. La convocazione è trasmessa tramite PEC a tutti i soci almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della prevista seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con un preavviso non inferiore a 48 (quarantotto) ore.
9. Le sedute sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice presidente. Le sedute sono verbalizzate ed il verbale, sottoscritto da chi presiede, è trasmesso a tutti i soci.
10. Il controllo preventivo avviene attraverso:
 - preventivo esame ed espressione di parere relativamente agli atti principali di programmazione quali piani industriali, di investimenti (o altrimenti denominati), piani occupazionali;
 - preventivo esame ed espressione di parere relativamente a nuovi affidamenti in house;
 - preventivo esame ed espressione di parere relativamente ad atti di amministrazione straordinaria quali, a titolo esemplificativo, acquisto o vendita di immobili;
 - preventivo esame ed espressione di parere relativamente al bilancio preventivo;
 - approvazione preventivo indirizzo relativamente alla scelta dell'Organo Amministrativo.
11. Il controllo concomitante avviene attraverso:
 - la facoltà di richiedere all'Organo Amministrativo, che deve adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni, relazioni periodiche, condurre ispezioni e indagini sulla documentazione

contabile;

- la verifica periodica sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società e più in generale verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi industriali e di gestione, con l'obbligo per la società di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato in house.

Il Comitato potrà fornire indirizzi e raccomandazioni sulla gestione economica e finanziaria. L'Organo Amministrativo della società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi ricevuti e ad uniformarsi alle direttive gestionali e ai rilievi formulati, assicurando tempestivo adempimento.

12. La verifica a posteriori da parte del Comitato avviene attraverso:

- preventivo esame ed espressione parere relativamente al bilancio consuntivo.
- verifica dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi assegnati.

L'Organo Amministrativo relaziona al Comitato, almeno una volta all'anno, sullo stato degli affidamenti in esecuzione nel corso dell'anno solare e sull'andamento generale dell'amministrazione della società.

13. Le deliberazioni del Comitato per il controllo analogo devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. I medesimi, qualora deliberino in senso difforme, devono motivare specificamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per la realizzazione dell'oggetto sociale.

14. I singoli soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della Società e di sottoporre direttamente all'Organo Amministrativo proposte e problematiche rilevate. L'Organo Amministrativo è tenuto a fornire la massima collaborazione, anche fornendo i dati richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà dell'Assemblea, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, di nominare un Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere composto da tre componenti.
2. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità,

esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dalla disciplina normativa in ogni tempo vigente. La scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa ed in particolare dall'art. 11, D. Lgs. 175/2016.

ART. 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato nell'atto di nomina e, in assenza di specificazione, per tre esercizi sociali. Gli amministratori sono rieleggibili.
2. Agli amministratori si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Assemblea dei soci nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente al quale spetta la legale rappresentanza della società. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea e, in caso in cui questa non vi provveda, il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Vice Presidente con funzioni vicarie, fermo restando che la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a favore del Vice Presidente.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al Presidente da oltre la metà dei suoi membri.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce di regola presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia di Vicenza.
5. Anche se non convocate con le modalità di cui sopra, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto anche con riferimento all'esercizio del controllo analogo da parte dei soci.
2. Fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.
3. In caso di nomina dell'Organo di Amministrazione in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ART. 18 – RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, se nominato, e nei limiti della delega.
Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore Unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della società.
2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 19 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
2. L'Assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e un premio al raggiungimento dei risultati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate da enti pubblici locali. Restano ferme le eventuali normative sui limiti ai compensi specificamente applicabili agli amministratori di società in house.

ART. 20 - DIRETTORE GENERALE

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei soci, scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società. Il Direttore Generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, dura in carica di regola per tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Direttore Generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.
3. L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relative al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco, o il Collegio Sindacale, e/o il revisore legale. Nei casi previsti dalla legge, la nomina del sindaco, del Collegio Sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.
2. Se l'Assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea dei soci, che determina il compenso dell'Organo di Controllo per tutta la durata dell'incarico.
3. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
4. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale.

ART. 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è demandata a un revisore unico o a una società di revisione, abilitati all'esercizio di tali funzioni e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

2. La durata dell'incarico non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. L'Organo di Revisione è rieleggibile.
3. La determinazione del compenso dell'Organo di Revisione è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto di nomina.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII - SCIoglimento

ART. 25 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento volontario nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea, con apposita deliberazione stabilisce:
 - a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d. i poteri dei liquidatori.

2. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..
3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le medesime maggioranze previste dal presente Statuto per lo scioglimento.
Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..
4. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nello Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società a partecipazione pubblica locale e le norme del codice civile, se ed in quanto non derogate dalle norme speciali suddette.
2. Le modifiche delle disposizioni legislative, ove queste siano specifiche e di diretta e obbligatoria applicazione, si intendono automaticamente recepite e immediatamente applicabili.